



**Associazione Intercomunale
Reno - Galliera
Comuni di**

**Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera,
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale**
(Provincia di Bologna)



SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna**

**DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
REGOLAMENTO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione Consiliare n.18- del 27.04.2004

Indice:

Titolo I: Disciplina generale dei mercati

- Art. 1 - Tipologia del commercio su area pubblica
- Art. 2 – Giornate ed orari di svolgimento
- Art. 3 – Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio
- Art. 4 – Riassegnazione dei posteggi
- Art. 5 – Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 6 – Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 7 – Ampliamento del posteggio
- Art. 8 – Registro di mercato: graduatoria dei titolari di posteggio
- Art. 9 – Registro e graduatoria degli spuntisti
- Art. 10 – Assenza dei concessionari di posteggio
- Art. 11 – Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati
- Art. 12 – Disposizioni in materia di subingresso
- Art. 13 – Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Art. 14 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 15 – Sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 16 - Circolazione stradale
- Art. 17 – Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario
- Art. 18 – Durata delle concessioni
- Art. 19 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 20 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

Titolo II: Istituzione e gestione delle fiere

- Art. 21 - Tipologia delle fiere

Capo I: Fiere straordinarie

- Art. 22 – Disciplina delle fiere straordinarie

Capo II: Fiere ordinarie e a merceologia esclusiva

- Art. 23 – Assegnazione posteggi in concessione decennale
- Art. 24 – Assegnazione secondo posteggio
- Art. 25 – Assegnazione temporanea di posteggi
- Art. 26 – Riassegnazione dei posteggi
- Art. 27 – Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 28 – Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 29 – Ampliamento del posteggio
- Art. 30 – Registro delle fiere: graduatoria dei titolari di posteggio
- Art. 31 – Registro e graduatoria degli spuntisti
- Art. 32 – Assenza dei concessionari di posteggio
- Art. 33 – Disposizioni in materia di subingresso

Capo III: Disposizioni comuni per le fiere

- Art. 34 – Giornate e orari di svolgimento
- Art. 35 – Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Art. 36 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 37 – Sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 38 – Circolazione stradale
- Art. 39 – Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario
- Art. 40 – Durata delle concessioni
- Art. 41 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 42 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Titolo III: Modalità di riscossione dei tributi locali

- Art. 43 – Modalità di versamento dei titolari di posteggio
- Art. 44 – Modalità di versamento degli spuntisti

Commercio su aree pubbliche

Titolo I

Disciplina generale dei mercati

Art. 1

Tipologia del commercio su aree pubbliche

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 ed art. 3 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia;
3. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al punto 2.
4. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
5. Agli effetti di cui al punto 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 2

Giornate ed orari di svolgimento

1. Il mercato si svolge nella giornata indicata nella deliberazione consiliare, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge.
2. Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, lo stesso verrà ugualmente effettuato, fatta eccezione per le seguenti festività: 1° gennaio, 6 gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 25 e 26 dicembre. In tali festività il mercato potrà essere anticipato al primo giorno feriale
3. L'orario di vendita è stabilito con ordinanza del Sindaco, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri o dai rifiuti prodotti.
5. Non è consentito sgombrare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo comprovate cause di forza maggiore debitamente motivate.

Art. 3

Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. C) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori:
 - a) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel comune;
 - c) che verranno estratti a seguito operazione di sorteggio.
2. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltretutto a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione, da esporsi all'Albo Pretorio del Comune e in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del comune esposto nell'albo ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo e va indirizzata al comune nei 30 giorni successivi alla avvenuta pubblicazione del posteggi liberi sul BURER, nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.

3. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
4. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi di un mercato;
 - b) per istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
5. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 5.

Art. 4

Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4.
3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
4. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398.
5. Gli operatori del mercato sono ordinati secondo una pluralità di graduatorie suddivise per settore merceologico.

Art. 5

Spostamenti di posteggio per miglioria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato e dello stesso settore merceologico al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati per i quali, si applica il comma 2.
2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio.
3. Nella fattispecie di cui al comma 1, il Servizio Attività Produttive, dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno rende noto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione della merceologia. Per questi gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.
4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
5. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
 - a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
7. Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 6

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso settore merceologico, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

Art. 7

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;

b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, non applicandosi, nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari.

3. L'acquisizione, d'iniziativa di due o più operatori, di uno o più posteggi contigui ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

a) costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia comunque rispettato il limite di due posteggi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12 del 1999;

b) acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a) del ramo o dei rami d'azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;

c) rinuncia, dei titoli acquisiti finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, e contestuale richiesta di subingresso;

4. Resta inteso:

a) che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, oltretutto il limite di cui al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, (80 mq) la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati;

b) che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.

5. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi,

sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art.8

Registro di mercato: graduatoria dei titolari di posteggio

1. Presso il corpo di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.
- b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;

c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:

- Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio proprio o dei dante causa;
- In subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante-causa. L'anzianità deve essere documentata con autocertificazione nella quale l'operatore interessato deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.

2. Gli assegnatari di posteggio devono in ogni caso essere muniti dell'autorizzazione in originale e della concessione decennale di posteggio.

ART.9

Registro e graduatoria degli spuntisti

1. Presso il Corpo di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:

- Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta".
- In caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa.

L'anzianità deve essere documentata con autocertificazione nella quale l'operatore interessato deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.

- In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Per gli operatori che concorrono all'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio l'interessato deve provvedere al ritiro della relativa concessione, fermo restando:

- a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
- b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 10

Assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
- b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.
- d) non si considerano le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento, a causa di coincidenza con una giornata festiva, sia stato anticipato ad altra giornata.

2. I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per le vendite, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso da fornire alla Polizia Municipale, e successiva presentazione di idonea documentazione atta a comprovare la motivazione.

3. E' altresì considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, fatto salve comprovate cause di forza maggiore debitamente motivate.

4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza.

Art. 11

Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

1. Le assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, avvengono nel rispetto del settore merceologico, e dell'ordine occupato nell'apposita graduatoria.
2. Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:
 - a) già concessionari, di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale, di idonea attrezzatura di vendita e merci;
 - c) sprovvisti di iscrizione al Registro Impresa della Camera di Commercio e di Partita Iva.
3. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio libero.
4. La procedura di assegnazione ha inizio alle ore 8,00.
5. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio, non accetti il posteggio o vi rinunci dopo l'assegnazione o non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore, debitamente giustificate.

Art. 12

Disposizioni in materia di subingresso

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
4. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art.5 comma 2 lett.c L.R. 12/99) maturate dalla precedente gestione.

Art. 13

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione di posteggio ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 14

Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico di appartenenza.

2. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.

3. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

4. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili nello spazio di 50 cm dalla linea perimetrale del posteggio.

5. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

6. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

7. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello, fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di mercato dell'antiquariato.

8. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

9. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

ART. 15

Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso.

3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

5. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

6. Le merci devono essere esposte sui banchi aventi l'altezza minima dal suolo di mt. 0,50 misurata dalla parte più bassa, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

ART. 16

Circolazione stradale

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area del mercato. Tale forma di commercio si può svolgere (nel rispetto dell'art. 3 della LR 12/99) in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese.

Art.17

Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo anche dell'Autorità sanitaria competente.

2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

3. Tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 11/2003.

Art. 18

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovate.

2. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :

a) rinuncia del titolare;

b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;

c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare o comprovati motivi di forza maggiore.

d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

3. Il mancato pagamento di canoni, tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio, si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Art. 19

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:

- Permanente se è riferita all'intero anno solare
- Stagionale, se relativa a uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.

2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato che non può essere ceduto ad alcun titolo.

3) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda con autocertificazione.

4) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune.

5) I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art. 6 c. 8 L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.

6) Per l'esercizio dell'attività di vendita i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 18.05.01 n. 228.

ART. 20

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni del presente regolamento non sono disciplinate da altre norme di legge, esse saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- € 100,00= per inosservanza degli artt. 2 - 11 - 14 - 15;
- € 200,00= per inosservanza degli artt. 7 - 13 - 16;
- € 300,00= per inosservanza dell'art. 6.

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1981, n. 689.

Titolo II

Istituzione e gestione delle fiere

Art. 21

Tipologia delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Capo I

Fiere Straordinarie

Art. 22

Disciplina delle fiere straordinarie

1. In occasione di fiere straordinarie la domanda di concessione di posteggio dovrà essere inviata o presentata direttamente al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della fiera straordinaria.
2. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;

- b) in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con le modalità dell'autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
 - c) esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide a tutti gli effetti ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, nel caso in cui si provveda alla loro definitiva istituzione.

Capo II

Fiere ordinarie e a merceologia esclusiva

Art. 23

Assegnazione posteggi in concessione decennale

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo che, in caso di parità, si procederà a sorteggio.
2. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune e in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
3. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
4. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi della fiera;
 - b) per istituzione di una nuova fiera;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
5. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art.27.

Art. 24

Assegnazione secondo posteggio

1. Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'art.25.
2. Agli effetti di cui al comma 1 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 valgono unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio e titolare di autorizzazione diversa dalla concessione decennale relativa alla medesima fiera.

Art. 25

Assegnazione temporanea di posteggi

1. I posteggi liberi in quanto non ancora assegnati in concessione decennale o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono utilizzati:
 - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
3. La graduatoria è affissa all'Albo Comunale almeno 15 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
5. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi sono assegnati, applicando i medesimi criteri di cui al precedente comma 2, agli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda purchè in possesso dell'autorizzazione in originale, di idonea attrezzatura di vendita e merci, di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e di Partita Iva. L'anzianità dell'azienda deve essere documentata mediante autocertificazione.

Art. 26

Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi della fiera a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

a) trasferimento della fiera in altra sede;

b) trasferimento parziale della fiera, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi della fiera.

2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito della stessa fiera, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4.

3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

4. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398.

Art. 27

Spostamenti di posteggio per miglitoria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa fiera al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, il Servizio Attività produttive, dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno rende noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione della merceologia. Per questo gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglitoria. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.

3. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglitorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

4. Le opzioni di posteggio attuate per miglitoria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di un posteggio nell'ambito della stessa fiera.

Art. 28

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito della stessa fiera, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.

2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

Art. 29

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;

b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area della fiera o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, non applicandosi, nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari.

3. L'acquisizione, d'iniziativa di due o più operatori, di uno o più posteggi contigui ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

a) costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia comunque rispettato il limite di due posteggi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12 del 1999;

b) acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a) del ramo o dei rami d'azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;

c) rinuncia dei titoli acquisiti finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, e contestuale richiesta di subingresso;

4. Resta inteso:

a) che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, oltreché il limite di cui al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati;

b) che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.

5. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza.

Art. 30

Registro delle fiere: graduatoria dei titolari di posteggio

1) Presso il Corpo di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.

b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;

c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:

- Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio proprio o dei dante causa;

In subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante-causa.

L'anzianità deve essere documentata con autocertificazione nel quale l'operatore interessato deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui

- intende avvalersi.

2. Gli assegnatari di posteggio devono in ogni caso essere muniti dell'autorizzazione in originale della concessione decennale di posteggio.

Art. 31

Registro e graduatoria degli spuntisti

1. Presso il corpo di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta".
 - In caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa.
L'anzianità deve essere documentata con autocertificazione nel quale l'operatore interessato deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.
 - In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
2. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
3. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio l'interessato deve provvedere al ritiro della relativa concessione, fermo restando:
 - a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
 - b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.
- 4) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

Art. 32

Assenze dei concessionari di posteggio

1. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera;
2. I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per le vendite, saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso da fornire alla Polizia Municipale, e successiva presentazione di idonea documentazione atta a comprovare la motivazione.

3. E' altresì considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.
4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla data di inizio della fiera.

Art. 33

Disposizioni in materia di subingresso

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
4. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art.5 comma 2 lett.c L.R. 12/99) maturate dalla precedente gestione.

Capo III

Disposizioni comuni per le fiere

Art. 34

Giornate e orari di svolgimento

1. La fiera si svolge nella giornata indicata nella deliberazione consiliare.
2. L'orario di vendita è stabilito con ordinanza del Sindaco, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri o dai rifiuti prodotti.
Non e' consentito sgombrare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita.

Art. 35

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART.36

Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

- 1) Nell'ambito della fiera e nel rispetto del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico di appartenenza.
- 2) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 3) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 4) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 5) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 6) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 7) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello, fatta salva l'ipotesi in cui si tratti del mercato dell'antiquariato.
- 8) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
- 9) E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

ART. 37

Sistemazione delle attrezzature di vendita

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area della fiera purchè nello spazio del posteggio, se concesso.

3) Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

4) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

5) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

6) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

7) Le merci devono essere esposte sui banchi aventi l'altezza minima dal suolo di mt. 0,50 misurata dalla parte più bassa, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

ART. 38

Circolazione stradale

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.

2. Durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area del mercato. Tale forma di commercio si può svolgere (nel rispetto dell'art. 3 della LR 12/99) in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese.

Art. 39

Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo anche dell'Autorità sanitaria competente.

2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

3. Tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 11/2003.

Art. 40

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovate.
2. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nella stessa fiera;
 - c) revoca in caso di assenza per tre edizioni consecutive della fiera fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 41

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale.
2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio della fiera che non può essere ceduto ad alcun titolo.
3. L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2, c.4, L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate nella fiera e, in subordine, dell'anzianità di azienda con autocertificazione.
4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune.
5. I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali del mercato (art. 6 c. 8 L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
- 7) Per l'esercizio dell'attività di vendita i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 18.05.01 n. 228.

ART. 42

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni del presente regolamento non sono disciplinate da altre norme di legge, esse saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- € 100,00= per inosservanza agli artt. 32 – 34 – 35 – 39;
- € 150,00= per inosservanza all'art. 37;
- € 200,00= per inosservanza agli artt. 28 – 29 – 36;
- € 300,00= per inosservanza all'art. 38.

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1981, n. 689.

Titolo III

Modalità di riscossione dei tributi locali

Art. 43

Modalità di versamento dei titolari di posteggio

L'assegnazione del posteggio comporta per il titolare l'obbligo di corrispondere al Comune il canone di occupazione suolo pubblico, secondo la normativa ed i regolamenti vigenti, nonché gli altri tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo dei posteggi.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, nonché della relativa concessione decennale di posteggio, l'assegnatario dovrà corrispondere il canone relativo al primo anno di occupazione di suolo pubblico.

Per quanto riferito al canone di occupazione si fa espresso rinvio al relativo regolamento comunale.

Art. 44

Modalità di versamento degli spuntisti

Anche l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, comporta per l'assegnatario l'obbligo di corrispondere al Comune il canone di occupazione suolo pubblico, secondo la normativa ed i regolamenti vigenti, nonché gli altri tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo dei posteggi.

Il canone COSAP dovrà essere versato, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento.



**Associazione Intercomunale
Reno – Galliera**

Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore,
Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale
(*Provincia di Bologna*)



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Allegato 1)

Mercato settimanale

Caratteristiche:

- a) classificazione: mercato settimanale
- b) svolgimento: nella giornata del martedì
- c) ubicazione: - P.zza Calori
 - Via Calori lato sud
 - Via V.Veneto
 - Piazza Martiri
 - V.Matteotti parte lato ovest da Via Tolomelli al n.c. 47 – parte lato est dal n.c. 84 a Piazza Martiri
- d) superficie complessiva dell'area: mq. 4900, dei quali mq.4031 destinati a posteggi vendita, mq.769 riservata a soli espositori e n.2 posteggi per i produttori agricoli (area ad utilizzo annuale o pluriennale)
- e) destinazione: ■ Piazza Martiri è riservata a soli espositori per l'esposizione, a fine pubblicitario, dei loro articoli;
■ Via Matteotti, lato est, da Piazza Martiri al n.c. 84 è destinata ai produttori agricoli;
- f) totale posteggi: n. 59 di cui n.14 per alimentari e n. 45 per non alimentari di cui: n. 2 riservato esclusivamente ai produttori agricoli
- g) merceologia: settore alimentare e non alimentare

Mercato antiquariato e cose usate

Caratteristiche:

- h) classificazione: mercato mensile
- i) svolgimento: nella giornata del primo sabato di ogni mese
- j) ubicazione: - Piazza Martiri
 - V.Matteotti parte lato ovest da Via Tolomelli al n.c. 47 e parte lato est di V.Matteotti dal n.c. 58
 - Parte Via XX Settembre
- k) superficie complessiva dell'area: mq. 1700,
- l) destinazione: ■ Piazza Martiri per gli ambulanti;
 - Via Matteotti, e V.XX Settembre come sopra individuate per gli hobbisti
- m) totale posteggi: n. 20
- n) merceologia: non alimentare a merceologia esclusiva per vendita di articoli dell'antiquariato o di cose usate



**Associazione Intercomunale
Reno – Galliera**

Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel
Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in
Casale

(Provincia di Bologna)



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Allegato 2)

Posteggi isolati (non mercatali)

(art.28 c.1, lett.a) D.Lgs 114/98)

Sono istituiti i seguenti posteggi isolati:

N. 4 posteggi isolati nei seguenti cimiteri

- o) Ubicazione: Capoluogo davanti a ciascuna entrata del cimitero per complessivi n.2 posteggi
Poggetto davanti al cimitero
Maccaretolo davanti al cimitero
- p) superficie complessiva dell'area: mq. 30 per ogni singolo posteggio
- q) merceologia: settore non alimentare per la vendita esclusivamente di piante, fiori e articoli inerenti la commemorazione dei defunti
- r) periodo di svolgimento: dal 26 ottobre al 2 novembre di ogni anno.



**Associazione Intercomunale
Reno – Galliera**

Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel
Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in
Casale

(Provincia di Bologna)



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Allegato 3)

Disciplina del commercio itinerante

Art. 1

Zone vietate al commercio itinerante

Per motivi di polizia stradale, carattere igienico-sanitario e di pubblico interesse, il commercio itinerante (art.28 c.1 lett.b) D.Lgs.114/98) non può essere svolto nei seguenti spazi ed aree:

- Giardini pubblici compresi fra Via Veneto, Piazza Calori, Via Calori e Via XXIV Maggio;
- Aree esterne centro sportivo E.Faccioli (V.Costituzione, Via Cooperazione, Via 2 Agosto, Via Massarenti, Via Genova, Tratto Via Massumatico);
- Aree cortilive di tutte le scuole materne pubbliche, elementari, medie inferiori e superiori del capoluogo e delle frazioni;
- Aree verdi pubbliche di qualunque tipo e dimensione;
- Area circostante il presidio ospedaliero A.Bonora, delimitata da recinzione;
- Il centro storico compreso entro Via Pescerelli a nord, a ovest e a sud; Via Battisti a sud fino a tutto il parcheggio FF.SS e Via XXIV Maggio a est;
- Parcheggio di Via Pescerelli – Asia, antistante l'ospedale;
- Parcheggio di Via Conta;
- Aree limitrofe a locali di pubblico spettacolo comprese e comunque le aree di sosta pubbliche o private di servizio agli stessi;
- Strada Provinciale 4 nel tratto del territorio del Comune di San Pietro in Casale.

Art. 2

Aree per eventuale utilizzo di commercio su aree pubbliche

- centro S.Pietro in Casale: Piazza Martiri – P.zza Calori – Via Costituzione (centro sportivo E.Faccioli) – Parco De Simone – Via Galliera Sud (parco scuola materna parrocchiale) – Via Asia (area cimiteriale)
- frazione Maccaretolo: Via Setti (area scuole elementari) – Via Maccaretolo (area cimiteriale) – V.S.Agnese (area parrocchiale);
- Frazione Poggetto: Via Govoni (area della parrocchia, area scuole elementari, piazza della frazione, area cimiteriale)
- Frazione Rubizzano: Via Rubizzano (area parrocchiale)
- Frazione S.Alberto: V.S.Alberto (area parrocchiale – Via Madonna di Galliera (area cimiteriale)
- Frazione Cenacchio: V.Cenacchio (area parrocchiale)
- Frazione Massumatico: Via Massumatico (area parrocchiale, area cimiteriale)

Art. 3

Modalità di esercizio del commercio itinerante

Fatto salvo quanto disposto nel precedente art. 1, l'esercizio del commercio itinerante nelle strade urbane ove è consentito, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Titolo I del presente regolamento (“Disciplina generale dei mercati”).